

Notaio Nunzio Arrigo

Via G. Natoli 20 - 98123 Messina Tel. 090/2930906

email:narrigo.3@notariato.it

Via Solferino 26 - 98061 Brolo (ME) Tel. 0941/56329

email:narrigo.2@notariato.it

N. 27.937 del Repertorio. N. 14.301 di raccolta.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE " Registrato a Messina

ASSOCIAZIONE L.E.O. - ONLUS " il 28/05/2026

REPUBBLICA ITALIANA. al n. 7514 serie IT

Il giorno ventisei maggio duemilaventisei, alle ore diciotto
e minuti cinquanta.

- 26 maggio 2026 -

In Messina, nel mio studio sito nella via Giuseppe Natoli n.
20.

Innanzi a me dottor Nunzio Arrigo, Notaio in Messina,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Messina,
Barcellona P.G., Patti e Mistretta.

E' PRESENTE:

- il prof. VIRGA Tommaso, nato a Palermo il 1° dicembre 1947,
residente a Messina in via Pietro Castelli n. 77 che dichiara
di intervenire nel presente atto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante
dell'associazione " ASSOCIAZIONE L.E.O. - Onlus ", con sede
legale in Messina, via Pietro Castelli n. 77, ove è
domiciliato per la carica, codice fiscale di iscrizione
all'anagrafe delle ONLUS n. 02956900837.

Detto componente, cittadino italiano, della cui identità
personale io notaio sono certo, dichiara quanto segue.

Dichiara il componente che è qui riunita, previa regolare
convocazione, l'assemblea straordinaria, dell'associazione "

Allegato " A " al n. 14.301 di Raccolta.

STATUTO

dell'Associazione " ASSOCIAZIONE L.E.O. - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ". La denominazione sociale può essere contratta nell'acronimo " ASSOCIAZIONE L.E.O. - APS ".

Art. 1) Sede

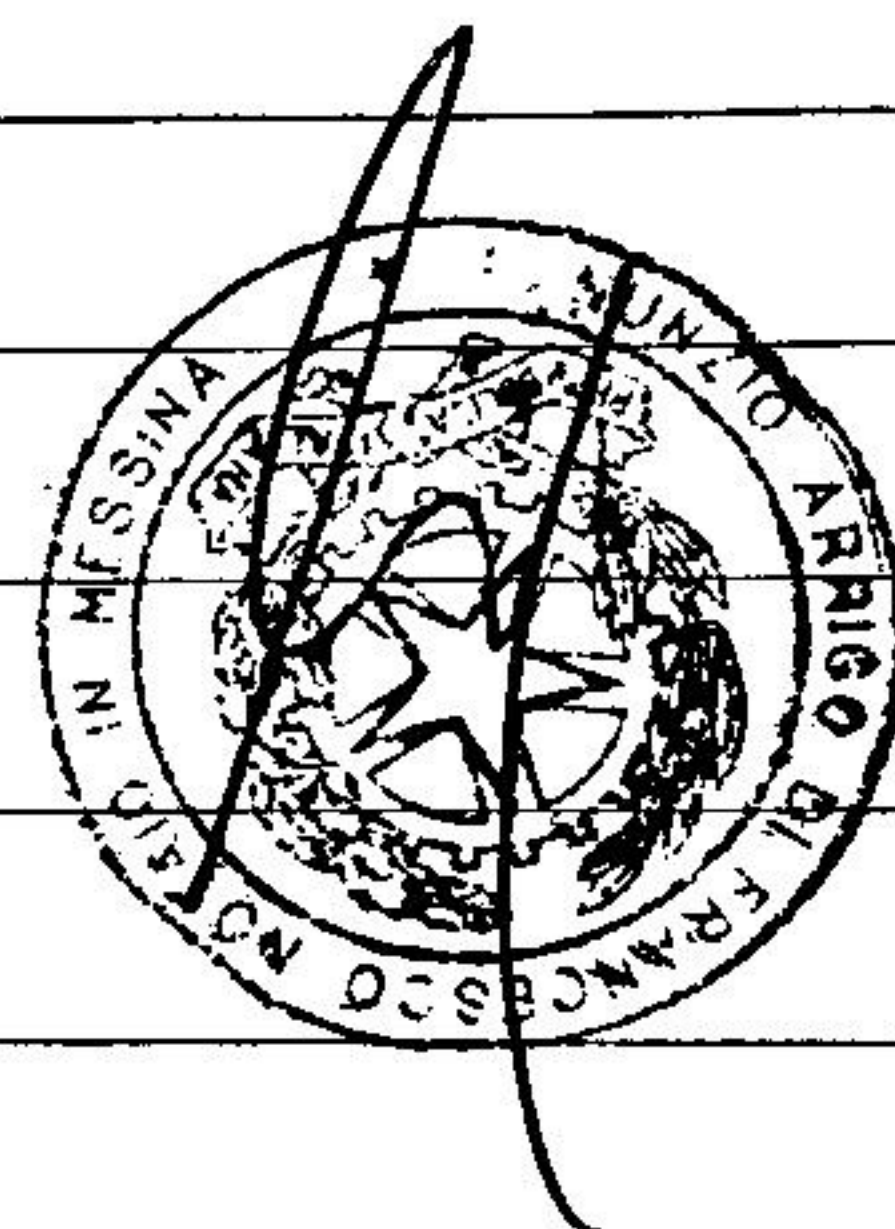
L'Associazione ha sede in Comune di Messina.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'associazione non ha finalità di lucro e, nell'ambito delle attività dirette all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel campo della assistenza socio - sanitaria, ai sensi della lettera b) dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, si prefigge di favorire e promuovere manifestazioni ed iniziative tendenti alla solidarietà sociale.

Tuttavia, considerato lo scopo iniziale per cui nasce l'associazione, e precisamente per ricordare la figura del Dr. Leonardo VIRGA, attraverso il completamento di quelle azioni nei confronti della popolazione bisognosa dell'Africa che egli stesso aveva con immensa gioia intrapreso e, purtroppo, non portato a termine, gli associati si impegnano a rispettare questo obbligo morale fino alla realizzazione del progetto che prevede la nascita di una struttura che



possa essere intitolata al dottor " LEONARDO VIRGA ".

Peraltro a titolo esemplificativo e non esaustivo, le iniziative di solidarietà potranno rivolgersi ai poveri ed ai bisognosi in senso lato.

Esse pertanto, potranno estrinsecarsi in:

- aiuti finanziari alle persone bisognose ed in condizioni di estrema necessità economica;

- adozioni a distanza;

- progetti finalizzati al reperimento di risorse finanziarie per:

-- la costruzione di case-scuola, ospedali in tutto od in parte (padiglioni, sale operatorie ecc.), asili nido;

-- l'acquisto per la successiva donazione di strumenti ed apparecchiature elettromedicali, di diagnostica, di soccorso e quant'altro dovesse essere necessario per supporti medico sanitari;

--- l'acquisto e la successiva donazione di strumenti elettronici ed informatici.

L'associazione, a norma della lettera c) dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse diversamente direttamente connesse.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i

principi emergenti dal presente statuto, collaborano

attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo

istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono

l'esplorazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che

successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne

parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei

confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il

principio generale della democraticità della struttura e

dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito,

collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti

dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni

associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle

necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento

della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo

Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri

dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali

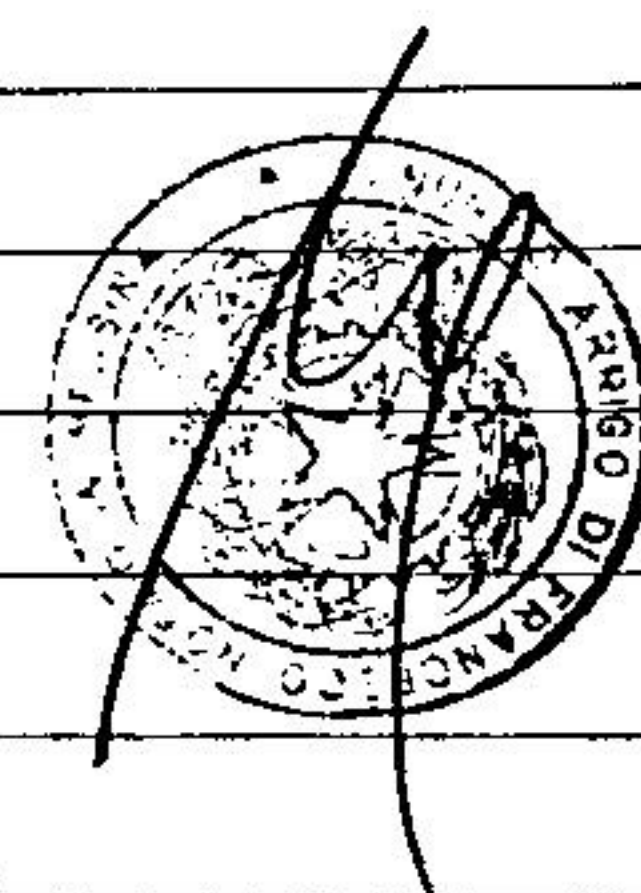
dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo)

facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne

consentirà l'esame personale presso la sede

dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a

spese dell'Associazione.



Sono soci sostenitori coloro i quali, pur condividendo lo scopo dell'associazione, preferiscono non assumere la qualifica di socio ordinario.

Sono soci onorari le persone fisiche, gli enti e le società che con la loro notorietà e presenza possano dare un'immagine positiva dell'associazione.

Essi, tuttavia, non sono tenuti al versamento di alcuna quota sociale e non hanno diritto al voto nelle assemblee, anche se la loro partecipazione alle stesse è gradita con funzioni consultive, e non possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita

adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno incorso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è



sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause
dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,
dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio [e il bilancio sociale];
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione
e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio
Direttivo che respingono domande di ammissione o
che procedono all'esclusione di un associato;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla

Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso
la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta
all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio
e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle
cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il
Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia
fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati
aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza,
dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle
materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di
strumento di comunicazione che garantisca la prova
dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima
dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata
all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato
dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente
variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta
all'Associazione.



L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati (fondatori e ordinari) iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad

un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

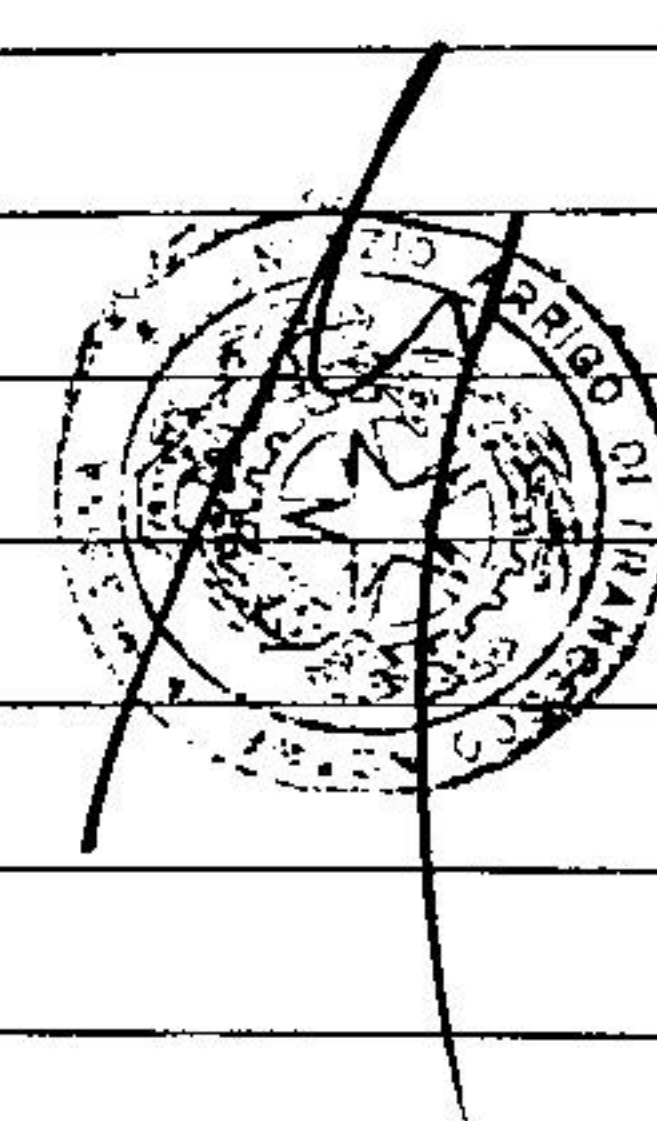
Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo



adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in una modalità democratica ex artt. 2, comma 1, lett. a); 4, comma 1, lett. d); 5, comma 1, lett. a); della legge delega n. 106/2016, richiamati dagli artt. 25, comma 2, e 41, comma 7.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali

quote di ingresso;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque

denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (

Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni

Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra

Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di

altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri

componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o

categorie e di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri

variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato

dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio

Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche;

durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i

consiglieri così nominati restano in carica sino

all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non

personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi

dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte

in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio

Direttivo.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14) Bilancio

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere

inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Art. 15 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.